

## VIDEONEWS LAVORO DEL 22 GENNAIO 2016

### Integrazioni salariali, le sedi INPS competenti

L'INPS, con [circolare n. 7 del 20 gennaio 2016](#), fornisce istruzioni amministrative ed operative per la gestione della nuova disciplina sulla concessione delle integrazioni salariali ordinarie, regolata dall'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il quale stabilisce che, a decorrere **dal 1 gennaio 2016, le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla Sede Inps territorialmente competente.**

La nuova competenza viene esercitata anche su tutte le domande giacenti in quanto non definite nel 2015 indipendentemente dal fatto che siano riconducibili alla vecchia o nuova disciplina secondo i criteri illustrati nella circolare n. 197 del 2 dicembre 2015 e nel messaggio n. 7336 del 7 dicembre 2015. Comunque che le domande già prese in carico da una Sede saranno definite dalla Sede stessa.

Fonte: Inps

### Prepensionamento lavoratori aziende editoriali

L'INPS, con [circolare n. 8 del 20 gennaio 2016](#), fornisce informazioni sul prepensionamento dei lavoratori dipendenti **poligrafici di aziende editoriali**, disciplinato dall'art. 1, commi da 295 a 297 della legge 28 dicembre 2015, **n. 208 (legge di stabilità 2016)**. Ciò si applica ai lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416 che maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2013. A tali lavoratori continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici vigenti al 31 dicembre 2013. In sostanza, i destinatari della norma in oggetto hanno diritto al prepensionamento, indipendentemente dal requisito anagrafico e in presenza delle altre condizioni di legge, sulla base dell'**anzianità contributiva minima di 32 anni** da far valere nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, aumentata di un periodo pari a tre anni, fino a un massimo di trentacinque.

Fonte: Inps

### Trasferta/distacco UE: modificato il modello

L'INPS, con [messaggio n. 218 del 20 gennaio 2016](#) comunica la **modifica del modulo per il rilascio del certificato di legislazione applicabile (Modello A1)**, aggiornato con le novità introdotte in materia dai regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009. Il predetto certificato deve essere rilasciato, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nel caso in cui il lavoratore si rechi temporaneamente a lavorare in uno Stato membro dell'Ue, diverso da quello di provenienza (**distacco**), o nell'ipotesi di svolgimento dell'attività lavorativa in più Stati membri (**lavoro contemporaneo**).

I nuovi moduli per il rilascio del certificato di legislazione applicabile, distinti per categoria di lavoratore, sono disponibili nell'area modulistica del sito intranet, per gli operatori interni, e nell'area modulistica/Unione Europea del sito internet dell'Istituto ([www.Inps.it](http://www.Inps.it)), per gli utenti esterni.

Si specifica che, trattandosi di modelli a compilazione dinamica, gli utenti, una volta aperto il file, nella prima pagina dovranno specificare la fattispecie per la quale si richiede il rilascio del certificato di legislazione applicabile. Di seguito l'elenco delle casistiche :

1. Dipendente pubblico distaccato (Art.11 par.3/b)
2. Personale di volo e di cabina (Art.11 par.5)
3. Lavoratore subordinato distaccato (Art.12 par.1)
4. Lavoratore autonomo distaccato (Art.12 par.2)
5. Lavoratore subordinato che esercita un'attività in più Stati (Art.13 par.1)
6. Lavoratore autonomo che esercita un'attività in più Stati (Art.13 par.2)
7. Lavoratore autonomo e subordinato che esercita un'attività in più Stati (Art.13 par.3)
8. Dipendente pubblico che svolge attività di lavoro subordinato e/o autonomo in più Stati (Art.13 par.4).

Una volta indicata la condizione soggettiva del lavoratore per il quale si chiede la certificazione di distacco, sarà possibile procedere nella compilazione delle pagine successive del modulo.

Fonte: Inps

### **INAIL bando progetti formativi 2016**

L'INAIL, con Comunicato 19 gennaio 2016, rende noto che è stato pubblicato l'[avviso per il finanziamento di progetti formativi specificatamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese](#) in attuazione dell'art. 11, comma 1, lett. b, del d. lgs 81/2008 e s.m.i., nell'ambito di una campagna nazionale di rafforzamento della formazione **in materia di salute e sicurezza sul lavoro**, destinata alle piccole, medie e micro imprese, con risorse economiche trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

I **soggetti destinatari** della campagna di formazione sono:

- datori di lavoro delle piccole, medie e microimprese;
- piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile;
- lavoratori compresi quelli stagionali, delle piccole, medie e microimprese;
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST) delle piccole, medie e microimprese;
- soggetti individuati ex art. 21, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

I **Soggetti attuatori** sono:

- Organizzazioni sindacali dei lavoratori e organizzazioni sindacali dei datori di lavoro rappresentati nell'ambito della Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro che possono avvalersi per la realizzazione anche di strutture formative di diretta o esclusiva emanazione;
- Organismi paritetici di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
- Università;
- Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
- Ordini e collegi professionali, limitatamente ai propri iscritti;
- Enti di patronato;
- Soggetti formatori accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata nella G.U.R.I. del 23 gennaio 2009, in ogni Regione in cui si svolgerà il progetto formativo. ciascun soggetto attuatore potrà realizzare il progetto nelle sole Regioni in cui è accreditato, anche in caso di aggregazione.

Le imprese, cui sono dedicati i progetti, dovranno delegare alla presentazione della domanda di finanziamento, esclusivamente i suddetti soggetti attuatori, in forma singola o in aggregazione.

**La domanda, unitamente a tutta la documentazione indicata nel bando, dovrà essere presentata entro le ore 13 del giorno 19 aprile 2016** mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnata a mano da un incaricato del soggetto attuatore all'indirizzo indicato nel bando.

Fonte: Inail

### **FASI 2016 stop all'invio cartaceo**

Il FASI, con Comunicato 04 gennaio 2016, rende noto che a tutti gli iscritti, per l'anno 2016, non verrà effettuata la spedizione cartacea della modulistica in quanto disponibile in formato elettronico, collegandosi al sito internet del Fondo [www.fasi.it](http://www.fasi.it).

Le informazioni sulle Strutture Sanitarie e Odontoiatriche convenzionate in forma diretta nonché le modalità da seguire per l'utilizzo delle prestazioni in tale forma, sono consultabili sul sito internet [www.fasi.it](http://www.fasi.it) o richiedibili contattando i Servizi Informativi Telefonici al numero 06.518911. I predetti servizi possono essere contattati anche per ottenere assistenza all'utilizzo del sito Internet.

In riferimento all'Accordo del 30.12.2014, intercorso tra le Parti Sociali, Confindustria e Federmanager, nel quadro del rinnovo del c.c.n.l. per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, i contributi per l'anno 2016 rimangono invariati e hanno scadenza trimestrale. Ricordiamo che la prima scadenza per il pagamento è fissata al 29 febbraio 2016.

Fonte: Fisco e Tasse

### **Durc con certificazione dei crediti**

L'INPS, con **Messaggio 15 gennaio 2016, n. 141** fornisce informazioni sul Durc in presenza di certificazione dei crediti ai sensi dell'art. 13-bis, comma 5, d.l. 52/2012 e d.m. 13 marzo 2013. **Nella Piattaforma per la certificazione dei crediti ("sistema PCC")** gestita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze **sono operative le funzionalità per il DURC in presenza di una certificazione dei crediti**, ai sensi dell'art. 13-bis, comma 5, d.l. 52/2012. Le funzionalità sono descritte nella "Guida al rilascio del DURC in presenza di certificazione del credito" predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze. In particolare si evidenziano, all'interno della "Piattaforma per la Certificazione dei crediti" (PCC) le funzioni:

- "Gestione Richieste DURC" riservata ai titolari dei crediti,
- "Verifica la capienza per l'emissione DURC" rivolta agli Enti tenuti al rilascio del DURC.

Fonte: Inps

### **Sicurezza sul lavoro e nuovo decreto depenalizzazione reati**

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato il 15 gennaio 2016 in esame definitivo un decreto legislativo recante disposizione in materia di depenalizzazione a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.

L'obiettivo della riforma è quello di trasformare alcuni reati in illeciti amministrativi, anche per deflazionare il sistema penale, sostanziale e processuale, e per rendere più effettiva la sanzione. Si ritiene infatti che rispetto a tali illeciti abbia più forza di prevenzione, generale e speciale, una sanzione certa in tempi rapidi che la minaccia di un processo penale che per il particolare carattere dell'illecito e per i tempi stessi che caratterizzano il procedimento penale, rischia di causare la mancata sanzione.

Lo schema del decreto riprende le proposte della commissione ministeriale e si articola in interventi sia sul codice penale che sulle leggi speciali. Sono quindi **depenalizzati tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda** previsti al di fuori del codice penale e una serie di reati presenti invece nel codice penale.

Rimangono dentro il sistema penale, e quindi **esclusi dal provvedimento, i reati che pur prevedendo la sola pena della multa o dell'ammenda attengono alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**, ambiente territorio e paesaggio, sicurezza pubblica, giochi d'azzardo e scommesse, armi, elezioni e finanziamento ai partiti.

Fonte: **Fisco e Tasse**

### **Sgravio contrattazione di II livello: precisazioni INPS**

L'INPS, con [Messaggio 15 gennaio 2016, n. 162 specifica](#) le modalità operative per la fruizione del beneficio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello, previsto dal D.M. 8 aprile 2015 che ha disciplinato, per l'anno 2015, lo **sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di II livello**, previsto dalle leggi n. 92/2012 e n. 247/2007.

Con riguardo all'entità dello sgravio, si precisa che **gli importi comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell'agevolazione** conguagliabile. Infatti se le aziende, per motivazioni connesse all'impianto stesso della contrattazione di secondo livello o per altre cause, avessero titolo ad un importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante. Inoltre, per il calcolo dello sgravio deve essere presa in considerazione l'aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio.

Fonte: **Inps**

### **Comunicazione lavoratori somministrati 2015**

Le aziende che hanno utilizzato, dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, lavoratori in somministrazione, devono, entro il 31 gennaio 2016, effettuare, a norma del d.lgs. 81/2015, una **comunicazione annuale obbligatoria alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU)** o alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancato o non corretto assolvimento dell'obbligo obbligatorio di comunicazione dei dati, l'art. 40 del d.lgs. 81/2015 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro. La comunicazione obbligatoria può essere effettuata:

- tramite pec (posta certificata);
- raccomandata A/R;
- consegna a mano.

Fonte: **Fisco e Tasse**

### **ASDI: DM in Gazzetta Ufficiale**

E' stato pubblicato sulla G.U. n.13 del 18 gennaio, il Decreto ministeriale 29 ottobre 2015 che ha dato attuazione all'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di assegno di disoccupazione (ASDI).

Va ricordato che l'ASDI è concesso ai lavoratori che:

- 1) abbiano fruito, entro il 31 dicembre 2015, della NASpl per la sua durata massima;
- 2) siano ancora in stato di disoccupazione, al termine del periodo di fruizione della NASpl;
- 3) siano, al termine del periodo di fruizione della NASpl, componenti di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore di anni 18 o abbiano un'età pari a 55 anni o superiore e non abbiano maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- 4) siano in possesso di una attestazione dell'ISEE, in corso di validità, dalla quale risulti un valore dell'indicatore pari o inferiore ad euro 5.000. Ai fini del mantenimento dell'ASDI, la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE è aggiornata in gennaio, entro il termine del mese. In mancanza di aggiornamento della dichiarazione, il beneficio è sospeso. Solo in alcuni casi (art. 9 del DPCM n. 159 / 2013), può essere utilizzata una attestazione dell'ISEE corrente;
- 5) non abbiano usufruito dell'ASDI per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpl e comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine;
- 6) abbiano sottoscritto un progetto personalizzato.

L'ASDI è erogato mensilmente dal termine di fruizione della NASpl per una durata massima di sei mesi.

In merito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con Comunicato 18 gennaio 2016, ha reso noto che è online la nuova sezione per la "Comunicazione ASDI" accessibile agli operatori dei Centri per l'Impiego nella relativa area riservata di Cliclavoro. Come noto, sulla materia è intervenuto il D.lgs. 150/2015 che ha previsto il "Patto di servizio personalizzato", non solo ai fini della concessione dell'ASDI, il nuovo assegno di disoccupazione, ma anche per i beneficiari della NASpl, misura che, come è noto, deve necessariamente precedere l'ASDI. È possibile che i potenziali beneficiari dell'ASDI abbiano già sottoscritto il patto o siano in procinto di farlo. I Centri per l'Impiego dovranno così comunicare, da oggi e in via esclusivamente telematica, le informazioni legate al Progetto personalizzato sottoscritto dai beneficiari ed agli eventi modificativi.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

### **Bonus occupazionale Garanzia Giovani e DM 24.11.2015**

Il **Ministero del Lavoro**, con Decreto ministeriale 24 novembre 2015, n. 385 ha **modificato** il decreto n. 1709 dell'8 agosto 2014 recante **la disciplina del "Bonus occupazione"** previsto dal "Programma Garanzia Giovani. In particolare, si precisa che gli incentivi possono essere fruiti oltre i limiti del regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, ma solo alle condizioni seguenti:

1. Per i giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti qualora l'assunzione del giovane aderente al Programma comporti un incremento occupazionale netto ovvero ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, comma 2 del decreto.
2. Per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni di età, qualora si presentino, sia il requisito dell'incremento occupazionale netto, che le condizioni di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto, ed inoltre ricorra una delle seguenti condizioni:
  - **non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi**, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013
  - **non siano in possesso di un diploma** di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  - **siano occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25%** la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici

dello Stato, ovvero coloro che sono occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento dalla Rilevazione ISTAT.

Fonte: **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

### **Casse edili: invio APE entro il 31.1.2016**

La Commissione Nazionale delle Casse Edili , nel Comunicato 14 gennaio 2016 ricorda che **tutte le Casse Edili e le Edilcasse sono tenute ad inviare i flussi alla Banca dati APE** entro la fine del corrente mese per consentire:

- di acquisire in maniera uniforme le informazioni necessarie per la verifica del possesso dei requisiti APE da parte dei lavoratori iscritti;
- alle Casse Edili promananti dai CCNL dell'industria e della cooperazione di poter predisporre entro il successivo mese di febbraio le informazioni da trasmettere alla CNCE;
- alla CNCE di acquisire / verificare tali informazioni ed effettuare i relativi versamenti alle Casse Edili nei tempi utili per l'erogazione della prestazione ai lavoratori nei mesi di aprile e maggio.

Le Casse Edili promananti dai CCNL industria e cooperazione verseranno entro il 31 gennaio 2016 sul conto corrente dedicato al fondo nazionale APE i contributi inerenti il periodo ottobre 2014 - settembre 2015 effettivamente incassati.

I contributi relativi al citato periodo ma incassati successivamente al 31 gennaio verranno versati al fondo nazionale con la massima tempestività al fine di consentire un'altrettanto tempestiva erogazione ai lavoratori beneficiari.

Fonte: Fisco e Tasse